NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E LA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

Art. 11 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia)

Riconoscimento dei titoli di formazione teologica

1. Sono riconosciuti, alle condizioni previste dalla normativa italiana ed europea, i titoli di studio accademici in teologia e scienze bibliche e teologiche rilasciati da Istituti con personalita' giuridica della Chiesa Apostolica in Italia operanti sul territorio italiano a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. 2. I regolamenti vigenti presso gli Istituti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero dell'universita' e della ricerca. 3. Gli studenti degli Istituti possono usufruire, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, degli stessi rinvii accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.. 4. La gestione e il regolamento degli Istituti, nonche' la nomina del personale insegnante, spettano agli organi competenti della Chiesa Apostolica in Italia, e a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

Versione in vigore dal 22 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia
Estremi	Legge 30 luglio 2012, n. 128
Partizione	Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-la-chiesa/allegato-intesa-tra-la-repubblica-italiana-e-la-chiesa-apost-art-11-riconoscimento-dei-titoli-di-formazione-teologica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it